

- " 7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun Commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure".
- " 8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate".
- " 9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione";

RICHIAMATA

la L.R. n. 20 del 09 luglio 2016 dove i Commissari liquidatori, dall'entrata in vigore della legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari e hanno, secondo i commi 4 e 5 dell'art.1, i seguenti compiti:

4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'articolo 15 quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2016.
5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo 2017 e non sono rinnovabili.

RICHIAMATA

la L.R. n. 4 del 12 gennaio 2017 dove, all'art. 1 comma 16, modifica ed integra la L.R. n. 20 del 9 luglio 2016 nei seguenti punti:

- a) al comma 2 bis, dopo le parole " procedure di costituzione" sono inserite le seguenti: " e gestione";
- b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- c) al comma 5, le parole "31 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020".

RICHIAMATA

la Delibera del Consiglio Regionale n. 44/2 del 29.06.2010 con la quale è stata sciolta la Comunità Montana "Vomano Fino Piomba";

DATO ATTO

della comunicazione del dott. Paolo Pizzone, acquisita al protocollo con il n. RA/0185082 del 28.06.2018, con la quale in data 28.06.2018 lo stesso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Commissario straordinario della ex Comunità Montana "Vomano Fino Piomba" avuto con D.P.G.R. 14 del 14.03.2018;

ATTESO

che di tale Comunità Montana facevano parte i Comuni di: Atri, Basciano, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Notaresco, Penna Sant'Andrea;

RITENUTO

di accogliere le dimissioni da Commissario straordinario della ex Comunità Montana "Vomano Fino Piomba" del dott. Paolo Pizzone;

RITENUTO

altresi di procedere alla nomina, giusta nota del 04 luglio 2018 prot. RA/1002/Segr/P a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale dott. Giovanni Lolli, del nuovo Commissario straordinario individuato nella persona del Sig. Camillo Rastelli, che ha all'uopo provveduto a rilasciare, circa l'assenza di cause ostative alla nomina, la dichiarazione di cui al D.Lgs. 235/2012 (legge Severino) e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;

PRECISATO

che, il nominando Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività previste dal citato art. 15 quinquies della L.R. 1/2013, facendo capo alle Strutture regionali competenti di cui allo stesso articolo, e dall'art. 1 commi 2 e 4 della L.R. 20/2016, predisponendo ed attivando tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le stesse Strutture regionali competenti a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di successione;

ATTESO

che in tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti;

CONFERMATO

che il Commissario straordinario assicura, secondo quanto disposto dalla L.R. 20/2016 art. 1 comma 2, l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire la regolare continuità amministrativa fino all'adozione del decreto di estinzione della ex Comunità Montana "Vomano Fino Piomba" sciolta con Delibera Consiglio Regionale n. 44/2 del 29.06.2010;

DATO ATTO

che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente del Servizio "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività Territoriale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

Revoca Commissario e nuova nomina

Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti successori relativi alla ex Comunità Montana "Vomano Fino Piomba" ed al perfezionamento del piano di successione, è nominato Commissario straordinario, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto e fino al 31.03.2020, il Sig. Camillo Rastelli in sostituzione del dimissionario Commissario straordinario dott. Paolo Pizzone.

Per l'incarico di Commissario straordinario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciuti esclusivamente i rimborsi delle spese documentate, inerenti il mandato, posti a carico della Comunità Montana.

Articolo 2

Competenze del Commissario

Il nominando Commissario straordinario è incaricato di portare a compimento tutte le attività necessarie per la predisposizione del piano di successione e per la definizione dei rapporti successori, predisponendo ed attivando tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le Strutture regionali competenti, ai sensi dell'art. 15 quinquies della L.R. 1/2013, a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento del piano di successione stesso.

In tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti.

Il Commissario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale del personale della soppressa predetta Comunità Montana.

Articolo 3

Estinzione

Il Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva, su proposta delle Direzioni regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione.

Articolo 4
Notifica

Il presente Decreto è notificato, a cura del Servizio "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività Territoriale" del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, al Sig. Camillo Rastelli, al dott. Paolo Pizzone ed ai legali rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.

Lo stesso Decreto è altresì comunicato, a cura del Servizio "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività Territoriale" del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, ai Dipartimenti regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro e alla Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale.

Articolo 5
Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa.

L'Aquila, li 05 LUG. 2018

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Di Fabrizio

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Vincenzo Rivera

Il Vicepresidente
Giovanni Lolli



Il Presidente

ORIGINAL

della Giunta Regionale

DECRETO N. 056

Oggetto: Legge Regionale 17.12.1997, n. 143 e s.m.i. – Legge Regionale 09.07.2016, n. 20 - D.P.G.R. n. 14 del 14.03.2018 – Commissario ex Comunità Montana "Vomano Fino Piomba" – Dimissioni – Accettazione - Nuova nomina.-

VISTA

la Legge Regionale 09.01.2013, n. 1, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni) disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese" ed, in particolare, gli articoli 15 bis e seguenti introdotti dall'articolo 3 della stessa;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 15 bis della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., rubricato "Riassetto di enti del territorio montano", "La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della stessa, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i Comuni montani";

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 1, della predetta L.R. così come modificato dalla L.R. 20.04.2013, n. 10 "(...) i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15.09.2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali omogenee e le soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali";

RICHIAMATO

l'articolo 15 quinquies, comma 1, della Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., secondo cui "Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15 ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse";

RICHIAMATI

altresì, i commi 5,6,7,8 e 9 dell'articolo 15 quinquies, della suddetta legge regionale, che dispongono:

- " 5. Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008".
- " 6. il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali".